

POLICY INTERNA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Cassa di Risparmio di San Miniato

1. Premessa	3
2. Obiettivo del documento.....	4
3. Criteri per la classificazione della clientela	4
3.1 Controparti qualificate	4
3.2. Clientela professionale	5
3.3 Clientela al dettaglio	6
4. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione	7
4.1 Tutele non applicabili ai Clienti professionali	7
4.2 Tutele non applicabili alle controparti qualificate	7
5. Classificazione della clientela nell'ambito dei servizi di investimento.....	8
5.1 Linee guida operative	8
5.2 Modalità di comunicazione della classificazione attribuita	8
5.3 Gestione delle richieste di variazione di classificazione	9
5.3.1 Da cliente al dettaglio a cliente professionale (Upgrading)	9
5.3.2 Da cliente professionale a controparte qualificata (Upgrading).....	10
5.3.3 Da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio (Downgrading)	11
5.3.4 Da cliente professionale a cliente al dettaglio (Downgrading)	11
5.3.5 Adempimenti della clientela professionale	12
5.3.6 Perimetro di applicazione della variazione del livello di protezione.....	12
5.4 Tracking delle classificazioni	12
5.5 Monitoraggio mantenimento requisiti per classificazione	12
Allegato – Sintesi regole di condotta (in base alla classificazione).....	

1. Premessa

Dal 1 novembre 2007 le Banche Italiane sono tenute a implementare la “direttiva UE sui mercati degli strumenti finanziari” (MiFID), che mira a realizzare un mercato di capitali più integrato ed efficiente, al fine di rafforzare la competitività dell'Europa sul piano internazionale. I principali obiettivi che la MiFID si pone sono:

- Garantire la protezione degli investitori
- Assicurare la promozione della trasparenza tra mercati finanziari, affinché siano ampi trasparenti, efficienti e integrati.

Tra gli adempimenti specifici per le società rientra quello di:

- **Classificare i clienti in diverse categorie** e di sottoscrivere obblighi specifici con ognuna
- Eseguire gli ordini dei clienti alle migliori condizioni possibili ("best execution")
- Raccogliere sufficienti informazioni per garantire che i prodotti e i servizi erogati siano "adeguati" e "appropriati" ai loro clienti nonché, gestire adeguatamente i loro ordini.

Il Testo Unico della Finanza (di seguito “TUF”), che recepisce la normativa comunitaria, prevede la classificazione dei clienti nelle tre seguenti categorie:

- Controparti qualificate
- Clienti professionali
- Clienti al dettaglio.

La classificazione del cliente riveste un aspetto centrale nella Direttiva, in quanto da essa dipendono:

- **Il livello di protezione assegnato al cliente e gli obblighi informativi**, da adeguare alle specificità di ciascuna categoria di investitori; la Direttiva prevede che l'intermediario debba fornire al cliente tutta l'informazione e il tempo necessari perché possa prendere decisioni in merito all'investimento, consentendogli di valutare adeguatamente i profili di rischio delle operazioni poste in essere. Per far ciò, l'impresa di investimento deve tenere conto della natura del cliente o potenziale cliente, ovvero della sua qualità di cliente al dettaglio o di cliente professionale (considerando 5, MiFID)
- **Il livello di responsabilità dell'impresa rispetto ai servizi prestati** che comporta per la Banca maggiori rischi reputazionali e di contenzioso, quando i servizi di investimento sono offerti alla clientela retail.
- **La modalità di applicazione delle regole di condotta**, differenziate a seconda della classe di appartenenza del cliente. Le imprese di investimento in particolare sono soggette a regole meno restrittive nei confronti delle controparti qualificate per le quali ad esempio non sussiste l'obbligo di best execution, ossia l'obbligo da parte della Società di investimento a eseguire l'ordine del cliente alle migliori condizioni possibili e nel migliore interesse del cliente.

2. Obiettivo del documento

In ottemperanza alle disposizioni MiFID, Cassa di Risparmio di San Miniato, ha adottato un sistema di classificazione della clientela; il presente documento definisce:

- I criteri generali per la classificazione della clientela
- Le linee guida operative per la classificazione della clientela
- Le modalità di comunicazione alla clientela della classificazione attribuita
- Le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione assegnata
- Il perimetro all'interno del quale sono ammissibili le variazioni di classificazione
- Le modalità di monitoraggio del mantenimento dei requisiti minimi richiesti per la classificazione, nonché di tracciabilità della classificazione assegnata

E' inoltre allegata la Tabella che sintetizza le "regole di condotta", da attuarsi in base alla classificazione della clientela

Questo documento pertanto rappresenta la policy "interna" per la classificazione della clientela. Sulla base delle informazioni contenute sono prodotti i documenti di sintesi relativi al tema "classificazione clientela" da consegnare ai clienti ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del Regolamento Intermediari.

3. Criteri per la classificazione della clientela

3.1 Controparti qualificate

L'elenco delle controparti qualificate è deducibile dall'articolo 6, comma 2 quater del TUF e dall'articolo 58, comma 2 del Regolamento.

La Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, classifica come controparti qualificate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 quater del TUF:

1. Le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. Bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni Bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2. Le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
3. Le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;

4. Le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

E ai sensi dall'articolo 58, comma 2 del Regolamento Intermediari:

1. Gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati ed altri "investitori istituzionali" diversi da quelli del precedente elenco
2. Le imprese italiane ed Extra-UE che rispettano a livello di singola società almeno due dei seguenti criteri dimensionali: totale di bilancio pari a 20 ml EUR, fatturato netto pari a 40 ml EUR, fondi propri pari a 2 ml EUR;
3. Gli altri soggetti che siano "Controparti Qualificate" in base all'ordinamento dello stato comunitario in cui hanno sede
4. I soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio sui mercati di strumenti finanziari che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione nonché al sistema di compensazione e garanzia, differenti da quelli di cui al precedente elenco, al punto 3.

L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori direttamente connessi alle operazioni di:

- negoziazione per conto proprio,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- ricezione/trasmissione di ordini.

Per gli altri servizi di investimento, tali clienti saranno considerati come Professionali, come specificato nel paragrafo 3.2.

La controparte qualificata, ove classificata come tale ai sensi del succitato art. 58 comma 2 del Regolamento Intermediari, deve fornire alla Banca una conferma esplicita di accettazione del trattamento riservato alla sua categoria.

3.2. Clientela professionale

Ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari, emanato da Consob, *"un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume"*.

La Cassa di Risparmio di San Miniato SpA classifica come Clienti Professionali:

1. I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali
 - a. banche;
 - b. imprese di investimento;
 - c. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

- d. imprese di assicurazione;
- e. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- f. fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- g. i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- h. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (I “*locals*”);
- i. altri investitori istituzionali;
- j. agenti di cambio
- k. società fiduciarie dinamiche¹
- l. Divisione Banco Posta di Poste Italiane S.p.A¹
- m. Istituti di moneta elettronica
- n. Fondazioni Bancarie¹

Per la clientela riportata anche nell'elenco delle Controparti qualificate, di cui al paragrafo 3.1, l'eventuale classificazione nella categoria professionale rileva solo in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza;

Si sottolinea comunque che le Controparti Qualificate sono, ai sensi MiFID, un sottoinsieme dei Clienti Professionali

2. Le imprese di grandi dimensioni che rispettano a livello di singola società almeno due dei seguenti criteri dimensionali: totale di bilancio pari a 20 ml EUR, fatturato netto pari a 40 ml EUR, fondi propri pari a 2 ml EUR;
3. I governi nazionali e i corrispondenti uffici, inclusi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico
4. Le altre eventuali categorie di Clienti Professionali Pubblici individuati con decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze
5. Le “Banche Centrali” le “Istituzioni Internazionali e Sovranazionali” come la Banca Mondiale, il FMI, la BCE, la BEI ed altre organizzazioni internazionali analoghe
6. Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

3.3 Clientela al dettaglio

La categoria dei clienti al dettaglio, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Intermediari, comprende tutti i soggetti diversi dai clienti professionali e dalle controparti qualificate.

¹ Le “Fiduciarie dinamiche”, “Banco Posta” e le “Fondazioni Bancarie” non sono esplicitamente citate nel Regolamento Intermediari, ma si osserva che per le prime due rientrano oggettivamente nei punti c) e i) della sezione I allegato 3 del regolamento Intermediari, e riguardo alle “Fondazioni Bancarie”, Consob, ha accolto l'interpretazione di Assosim per cui tali soggetti possono essere legittimamente considerati Clienti Professionali (Rif. Documento Consob “Esito della Consultazione” al nuovo Regolamento Intermediari, commento all'allegato 3)

4. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione

Le Banche, ai sensi della direttiva MiFID, nella prestazione dei servizi di investimento devono rispettare una serie di obblighi, tra cui, obblighi di trasparenza in generale, di esecuzione alle migliori condizioni possibili (c.d. Best Execution), di corretta gestione degli ordini e di valutazione dell'appropriatezza e, se del caso, dell'adeguatezza delle operazioni/servizi di investimento.

Come dettagliato nei paragrafi sotto riportati, tali regole di comportamento, in funzione della classificazione sopra illustrata, risultano:

- Rispetto alle controparti qualificate, completamente disapplicate,
- Rispetto ai clienti professionali, parzialmente applicate,
- Rispetto ai clienti al dettaglio, applicate integralmente.

4.1 Tutele non applicabili alle controparti qualificate

Nei confronti delle controparti qualificate la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali; in particolare non è tenuta ad osservare

1. Gli obblighi di Best Execution
2. Le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza e le regole sulla gestione degli ordini.

4.2 Tutele non applicabili ai Clienti professionali

Nei confronti dei clienti professionali la Banca non è tenuta all'osservanza dei seguenti obblighi:

1. Osservare specifiche condizioni di correttezza e trasparenza nelle informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie o promozionali, fornite al cliente;
2. Fornire specifiche informazioni puntualmente identificate dalla normativa (quali ad esempio informazioni sull'intermediario, sui costi e oneri, etc)
3. Concludere per iscritto i contratti con il cliente per la prestazione di servizi di investimento;
4. Fornire ai clienti, entro i termini definiti dalla normativa, informazioni sugli ordini eseguiti per loro conto;
5. Rendicontare, entro i termini definiti dalla normativa, i risultati della gestione di portafogli e fornire informazioni su operazioni con passività potenziali.

5. Classificazione della clientela nell'ambito dei servizi di investimento

5.1 Linee guida operative

Cassa di Risparmio di San Miniato orienta la classificazione della clientela che apre un rapporto relativo ad un servizio o attività di investimento, secondo le seguenti linee guida:

- La classificazione MiFID è rilevante esclusivamente nell'ambito della prestazione dei **servizi di investimento**; avviene, pertanto, solo in fase di sottoscrizione del primo rapporto relativo ad un servizio di investimento in ottica MiFID. Se al cliente è offerto solo un servizio Bancario (quale ad esempio il semplice conto corrente), al momento esso non viene classificato, preventivamente, anche ai fini MiFID
- Dopo la prima classificazione MiFID, il cliente potrà richiedere una diversa classificazione in via generale, oppure richiedere un diverso livello di protezione correlato ad uno specifico servizio o strumento, come di seguito indicato (cfr. par 5.3).
- In caso di **rapporti cointestati** si prevede di utilizzare come classificazione della cointestazione, tra quelle attribuite ai singoli clienti, quella con il livello di protezione maggiore
- La classificazione MiFID sarà **univoca** in relazione a tutti i servizi di investimento e non si prevedono classificazioni differenti per distinti servizi di investimento
- La Banca assume che tutta la clientela sia inizialmente classificata come clientela al dettaglio al fine di garantire la massima protezione al cliente. Nel caso ricorrano i requisiti per la classificazione come cliente professionale sarà necessario documentare tale circostanza come indicato nel punto successivo.
- La verifica del "totale di bilancio", dei "fondi propri" e del "fatturato netto" ai fini della classificazione di un "impresa di grandi dimensioni" come cliente professionale (o controparte qualificata), sarà effettuata a partire dall'**ultimo bilancio d'esercizio**. Tale bilancio sarà quello depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero quello rilevato da banche dati ufficiali. L'ultimo bilancio d'esercizio, ovvero un estratto dello stesso, dovrà essere allegato alla documentazione propedeutica all'apertura del rapporto.

5.2 Modalità di comunicazione della classificazione attribuita

In fase di avvio dell'operatività di MiFID, è stata inviata la comunicazione di nuova classificazione a tutta la clientela esistente, anche nei casi in cui si individui, dal punto di vista delle procedure di classificazione, una continuità tra il regime normativo "pre MiFID" e la direttiva MiFID.

A tutti i nuovi clienti, Cassa di Risparmio di San Miniato comunica per iscritto la classificazione attribuita al momento della sottoscrizione del primo contratto unitamente alla consegna della policy sintetica di classificazione.

5.3 Gestione delle richieste di variazione di classificazione

E' facoltà del cliente richiedere, per la generalità dei servizi prestati, la variazione della classificazione attribuita dalla Banca.

La variazione della classificazione, può riguardare, in linea potenziale, un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, o ancora interessare la classificazione in toto (dettagli al paragrafo 5.3.6)

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. *upgrading*) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. *downgrading*) è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.

La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata:

- Al rispetto delle procedure descritte nei paragrafi che seguono;
- Al consenso della Banca.

Qualsiasi richiesta di *upgrading* dovrà poi essere valutata nel merito dalla Direzione Generale (attraverso la Funzione Compliance) al fine di approvare o rigettare la proposta di *upgrading*.

La Banca considera in linea di principio approvate le richieste di *downgrading* della clientela.

5.3.1 Da cliente al dettaglio a cliente professionale (Upgrading)

Il cliente al dettaglio può richiedere di essere trattato come cliente professionale e prende atto che l'*upgrading* comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste dalla normativa, come elencate al paragrafo 4.

L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione è subordinato alla valutazione da parte della Banca della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, in modo tale da poter ragionevolmente ritenere che il cliente stesso è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Di seguito si forniscono le linee guida operative sulla procedura da seguire per l'*upgrading* da cliente al dettaglio a professionale:

- **Richiesta upgrading da parte del cliente:** Il cliente al dettaglio, utilizzando l'apposito modulo, consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale, specificando il perimetro di richiesta in via generale o per specifici servizi/prodotti/operazioni (per dettagli in proposito si veda il paragrafo 5.3.6)
- **Comunicazione della perdita di protezione:** la Banca comunica per iscritto al cliente, utilizzando l'apposito modulo, che la nuova classificazione come cliente professionale, qualora valutata positivamente, implica la perdita di alcune protezioni.
- **Dichiarazione ricezione informativa sulle implicazioni dell'*upgrading*:** il cliente dichiara per iscritto, sottoscrivendo il modulo di comunicazione di perdita della protezione (crf. punto precedente), di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;

- **Test di competenza:** il processo finalizzato a valutare la capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi assunti si compone dei due seguenti step:
 - a. Valutazione conoscenze e competenze del cliente: la Banca sottopone al cliente apposito questionario (da allegare alla richiesta di upgrading) per valutare l'esperienza e la conoscenza dello stesso "Area conoscenze e competenze" del questionario di profilazione.
 - b. Valutazione parametri quantitativi (da inserire nel modulo di richiesta di upgrading): la Banca dovrà accertare la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
 - ✓ il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative nel/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti. - *Requisito verificato automaticamente dalla procedura se il cliente ha già operato presso CARISMI; in caso contrario spetta alla Banca richiedere al cliente la documentazione atta a provare i requisiti richiesti dalla normativa*);
 - ✓ il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera € 500.000, - *requisito verificato automaticamente dalla procedura se il cliente ha già operato presso CARISMI; in caso contrario spetta alla Banca richiedere al cliente la documentazione atta a provare i requisiti richiesti dalla normativa*);
 - ✓ il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. - *Riguardo a tale requisito, la Banca ha deciso di riconoscere il requisito automaticamente ad Amministratore, Sindaco, Dirigente e Direttore Generale presso Sim, Banche, SGR ed altri intermediari finanziari. Tale requisito deve essere attestato con una dichiarazione dell'intermediario (ove non sia reperibile un documento equipollente) presso cui sono state ricoperte dette funzioni.*

La documentazione ottenuta da procedura o dal cliente viene conservata nel dossier cliente e trasmessa su richiesta alla Funzione Compliance.

- **Comunicazione esito valutazione:**

La Cassa, tramite la filiale di competenza oppure attraverso la struttura di direzione individuata "gestore" della relazione:

- a. nel caso di valutazione positiva, , invia al cliente individuato come professionale una comunicazione nella quale si conferma l'accoglimento della richiesta.
- b. nel caso il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di concedere l'*upgrading*, dandone apposita comunicazione per iscritto al cliente.

5.3.2 Da cliente professionale a controparte qualificata (Upgrading)

Per i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, il cliente classificato come professionale che rientra nell'elenco delle controparti qualificate di diritto, e che sia una "persona giuridica", può richiedere di essere trattato come controparte qualificata. Il cliente prende atto che tale *upgrading* comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste dalla normativa, come elencate al paragrafo 4.1.

La procedura è la seguente:

- Il cliente classificato come professionale consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come controparte qualificata;
- La Banca comunica per iscritto al cliente che la nuova classificazione come cliente qualificato implica la perdita di alcune protezioni;
- Il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dall'impresa delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- In assenza di specifiche controindicazioni o di fatti specifici a conoscenza della Banca, l'Unità Organizzativa preposta alla valutazione accoglie la richiesta comunicata dalla filiale/o la funzione di direzione gestore della relazione, dandone adeguata informazione al cliente
- Nel caso di valutazione negativa, la Banca rifiuta di concedere l'*upgrading*.

5.3.3 Da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio (Downgrading)

Un cliente classificato come controparte qualificata può chiedere, per il servizio di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l'impresa sono soggetti alla maggior tutela prevista dalla normativa.

La controparte qualificata, nel compilare la richiesta di variazione, può specificare la classificazione richiesta; in particolare può indicare di voler essere trattata come:

1. Cliente al dettaglio
2. Cliente professionale

Nel caso in cui la controparte qualificata non specifichi la classificazione richiesta, la Banca tratta tale richiesta come variazione da controparte qualificata a cliente professionale.

La procedura è la seguente:

- Il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale o come cliente al dettaglio o di voler maggior tutela, senza specificare la classificazione;
- Nel caso di accettazione della richiesta, la Banca sottopone al cliente il contratto di negoziazione, esecuzione, ricezione ordini, per la relativa sottoscrizione e fornisce comunicazione scritta al cliente dell'accettazione della richiesta.
- In caso di non accettazione della richiesta, la Banca non concede il *downgrading*, dandone comunicazione scritta al cliente.

5.3.4 Da cliente professionale a cliente al dettaglio (Downgrading)

Il cliente professionale può richiedere un livello più elevato di protezione.

La procedura è la seguente:

- Il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente al dettaglio;

- Nel caso accettazione della richiesta, la Banca tratta come cliente al dettaglio il cliente inizialmente classificato come cliente professionale, dandone adeguata informazione al cliente stesso;
- Nel caso di non accettazione della richiesta, la Banca non concede il *downgrading*.

5.3.5 Adempimenti rispetto alla clientela professionale ed alle controparti qualificate

Il cliente è tenuto ad informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.

5.3.6 Perimetro di applicazione della variazione del livello di protezione

Il perimetro di applicazione della variazione del livello di protezione può essere su richiesta del cliente proposta della Banca:

1. generale ovvero univoco per tutti i servizi d'investimento
2. a livello di :
 - a. singoli servizi
 - b. tipologia di prodotti – azioni, obbligazioni etc..
 - c. tipologia di operazioni – OTC, PCT, etc..
3. a livello di singola operazione

Per maggiori dettagli operativi sulle modalità di modifica in procedura del livello di tutela, si rimanda al Manuale Operativo – Classificazione della clientela CSE.

5.4 Tracking delle classificazioni

Il tracking delle classificazioni attribuite al cliente, e delle eventuali variazioni (con ulteriore dettaglio del perimetro di riferimento) sono reperibili all'interno del sistema CSE.

5.5 Monitoraggio mantenimento requisiti per classificazione

Cassa di Risparmio di San Miniato effettua di iniziativa un *downgrading*, ove constati che il cliente non soddisfa più le condizioni per essere trattato come cliente professionale, inviando apposita comunicazione.

E' onere del cliente professionale informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la sua attuale classificazione. La Banca è liberata da ogni responsabilità ove il cliente ometta di informare circa tali cambiamenti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno si verifica il rispetto dei requisiti dimensionali previsti dall'allegato 3 del Regolamento Intermediari e riportati nel paragrafo 3.2 del presente documento. Per quanto attiene la clientela riclassificata, entro il 31/12 di ogni anno si verificherà la sussistenza dei requisiti riportati nel paragrafo 5.3.1 b.

Tali verifiche sono effettuate attraverso la consultazione di appropriate banche dati.

Allegato – Sintesi regole di condotta (in base alla classificazione)

Temi MiFID	Clienti al dettaglio	Clienti professionali	Clienti Qualificati
Adeguatezza (Consulenza/Gestione di portafogli)			
Obiettivi di investimento	SI	SI	SI
Situazione finanziaria	SI	Presunte (consulenza)	Presunte (consulenza)
Competenze	SI	Presunte	Presunte
Appropriatezza (Intermediazione/collocamento)			
Competenze	SI	Presunte	Presunte
Best execution			
C/proprio, C/terzi, Raccolta ordini	SI	SI	NO
Gestione di portafogli	SI	SI	SI
Informativa			
Info generali sull'intermediario e i suoi servizi	SI	NO	NO
Info sugli strumenti finanziari e sui rischi	SI	SI	NO
Info su costi e oneri	SI	NO	NO
Info sugli strumenti in deposito	SI	SI	NO
Post trade	SI	SI	SI
Classificazione			
Informativa sulla policy di classificazione	SI	SI	SI
Conflitti di interesse			
Informativa sulla policy di gestione dei conflitti	SI	SI	SI
Inducement			
Disclosure su costi e dimostrazione accrescimento servizio	SI	SI	SI
Contratti			
Stipula contratti in forma scritta	SI	NO	NO

